

Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni

Istruzioni per la Segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Le istruzioni per la segnalazione **"Istruzioni per la segnalazione delle violazioni"**
- Il documento "Segnalazione di sospetti-whistleblowing" contenente informazioni di natura generale
- L'informativa per la privacy

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell'intranet aziendale (all'interno dello spazio dedicato al "Segnalazione di sospetti") e sul sito www.cvogroup.it, ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.

La Società ha a tal fine nominato quale Gestore delle segnalazioni il sig. Pasquale Torelli, avente i requisiti di autonomia e professionalità richiesti dalla normativa.

Canali e modalità di segnalazione

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:

Con canali di segnalazione interna

- In forma scritta: mediante l'utilizzo della piattaforma informatica Globaleaks raggiungibile per il segnalante dal sito www.cvogroup.it dall'URL <https://whistleblowing.cvogroup.it:8443/#/> e seguendone il percorso guidato proposto. Tale piattaforma garantisce la riservatezza del segnalante, come previsto dalla normativa, ed è accessibile al solo Gestore delle Segnalazioni mediante l'utilizzo di password riservata. Tale piattaforma consentirà di mantenere una comunicazione costante con il segnalante anche in forma anonima (qualora non siano stati rilasciati dati identificativi).
- In forma orale
 - o Attraverso la casella vocale dedicata di cui al numero: 02 78654241, al cui ascolto è abilitato il solo Gestore delle segnalazioni nominato dalla Società;
 - o Mediante un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante. Tale richiesta potrà essere effettuata utilizzando le modalità di cui sopra (nel caso in cui si utilizzi la casella vocale, dovrà essere necessariamente rilasciato un contatto (telefono o e-mail) per poter ricevere informazione circa l'appuntamento).

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni

L'Organizzazione pertanto, ha predisposto i suddetti canali di segnalazione interna che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata.

Con canali di segnalazione esterna (ANAC) (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)

Ferma restando la preferenza per il canale interno il Decreto prevede per i soggetti del settore, sia pubblico sia privato, la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito da ANAC. L'utilizzo del canale esterno è ammesso solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore, ovvero: **1.** Il canale interno non è mai stato attivato o è attivo ma non conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai gestori e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne. **2.** La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che però non ha dato esito di nessun tipo da parte della persona o dell'ufficio designati, nei termini così individuati dal decreto. **3.** La persona segnalante ha, attraverso dati di fatto concreti e tangibili, ragionevole motivo di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna: o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o si verificherebbero ripercussioni a suo carico. **4.** La persona segnalante ha fondato e comprovato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, ragion per cui si rende necessario un intervento celere da parte di un'autorità pubblica.

La segnalazione potrà essere effettuata:

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>
- Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante ad **ANAC**

Si rimanda per una più compiuta analisi al sito ANAC.

Con divulgazione pubblica (quando ci sono le condizioni) con l'uso di:

- Supporti di stampa
- Della televisione
- Della radio
- Dell'uso di internet

Come si legge nelle linee guida ANAC del 12.07.0223, "con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. a una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi

Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni

o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni".

E ancora "Il decreto, infine, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito ut supra nel presente documento.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia".

Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione *
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti

Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni

- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- Informativa privacy sottoscritta per presa visione
- Indicazione specifica che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

*Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, effettuate attraverso i canali interni ed ove circostanziate, saranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e gestite secondo i criteri stabiliti.

Si precisa che i dati forniti mediante la segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs.196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Misure di protezione per il segnalante

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:

- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

Whistleblowing - Istruzioni per la segnalazione delle violazioni

- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici